



TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE FALLIMENTARE

TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi - 2 SET. 2011
IL CANCELLIERE

INTEGRAZIONE AL RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO (artt. 160 e segg. l.f.)

La società **OFFICINE CAMPANE SRL** con unico socio (d'ora in poi Officine Campane), con sede legale in Caivano (Na), alla Strada Statale 87 Loc. Pascarola, avente codice fiscale 02213440619, P.I.: 03722181215 ed iscritta al R.E.A. di Napoli al n. 627595, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Sig. Antonio De Filippis, nato a Napoli il 01.09.1944 e domiciliato in Caivano alla Zona Industriale ASI SNC, c.f.:DFL NTN 44P01 F839Q, assistita e difesa nella presente procedura, giusta mandato in calce, dai dottori commercialisti Mario Porcaro e Laura Paglia e dall' avv. Fabrizia De Nigris, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Porcaro Commercialisti & Avvocati, in Benevento, alla Via Vittime di Nassiriya n. 1;

PREMESSO

-che in data 29 luglio u.s. ha depositato ricorso per l' ammissione alla PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO AI SENSI DEGLI ARTT. 160 E SEGG. L.F.,

-che il paragrafo **III. Procedimento ex art. 182-ter**, (pagina 15 del ricorso), a causa di un errore materiale di scrittura, testualmente cita:

" La ricorrente propone, con il piano di concordato, il pagamento integrale di tutti i debiti fiscali e previdenziali. Non deve, pertanto, esprimersi in merito alla volontà di presentare o meno domanda di transazione fiscale"

-che, in realtà, nel prosieguo del ricorso, la proposta di pagamento prevede **il pagamento integrale di tutti i debiti fiscali e previdenziali privilegiati**, ma non anche di quelli chirografari, ai

quali viene offerta una percentuale di pagamento del 24,61% -la medesima di tutti gli altri chirografari-;

INTEGRA E SOSTITUISCE

-il suindicato paragrafo come segue:

III. PROCEDIMENTO EX ART. 182-ter

La ricorrente **NON INTENDE PROPORRE DOMANDA DI TRANSAZIONE FISCALE** di cui all' art. 182-ter.

In merito, peraltro, recente ed autorevole giurisprudenza -cfr: Corte di Appello di Firenze, 13-4-10; Corte di Appello di Torino, 23-4-10, Tribunale di Ravenna, 21-1-2011- ha evidenziato il carattere meramente facoltativo e discrezionale, da parte del debitore di presentare domanda di transazione fiscale.

Resta a disposizione dell' On.le Tribunale per quanto possa occorrere.

Benevento,

Con Osservanza

Dott. Mario Porcaro

Dott.ssa Laura Paglia

Avv. Fabrizia De Nigris